




ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE AREA BAZZANESE
Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monte
San Pietro, Monteveglio, Savigno, Zola Predosa
Provincia di Bologna



RUE

**REGOLAMENTO URBANISTICO - EDILIZIO
DEI COMUNI DELL'AREA BAZZANESE**

AB.RUE

RISPOSTE ALLE VALUTAZIONI D'UFFICIO DELLA COMMISSIONE TECNICA DI COORDINAMENTO

Adozione: Del. C.C. n. ... del

Approvazione: Del. C.C. n. ... del

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE AREA BAZZANESE
Presidente del Comitato di pianificazione associata: ALFREDO PARINI

	Sindaci	Assessori
<i>Bazzano</i>	Elio RIGILLO	Moreno PEDRETTI
<i>Castello di Serravalle</i>	Milena ZANNA	Cesare GIOVANARDI
<i>Crespellano</i>	Alfredo PARINI	Alfredo PARINI
<i>Monte San Pietro</i>	Stefano RIZZOLI	Pierluigi COSTA
<i>Monteveglio</i>	Daniele RUSCIGNO	Daniele RUSCIGNO
<i>Savigno</i>	Augusto CASINI ROPA	Augusto CASINI ROPA
<i>Zola Predosa</i>	Stefano FIORINI	Stefano FIORINI

Responsabile di progetto

Roberto FARINA (OIKOS Ricerche srl)

Ufficio di Piano

Marco LENZI (Coordinamento)

DICEMBRE 2013

GRUPPO DI LAVORO

Responsabile di progetto

Roberto FARINA (OIKOS Ricerche)

Ufficio di Piano

Marco LENZI (Coordinamento)

Gianluca Gentilini

Elisa Nocetti

Associazione Temporanea di Imprese

OIKOS Ricerche s.r.l.:

Alessandra Carini , Francesco Manunza,

Elena Lolli, Rebecca Pavarini, Monica

Regazzi, Diego Pellattiero

Roberta Benassi, Antonio Conticello (elaborazioni cartografiche - SIT), Concetta Venezia (editing)

StudioTecnico Progettisti Associati:

Piergiorgio Rocchi, Roberto Matulli

Studio Samuel Sangiorgi: Aspetti geologici:

Samuel Sangiorgi (coord.), Venusia Ferrari

(elaborazioni dati e cartografie), Luca Bianconi (elaborazioni dati), Marco Strazzari (rilavam.)

SISPLAN s.r.l.: - Mobilità e traffico

Luigi Stagni, Stefano Fabbri (elaborazioni modelli)

NOMISMA S.P.A. - Aspetti socio-economici

Michele Molesini, Mario Pelucchi, Elena Molognoni, Luca Dondi

Commissione Tecnica di Coordinamento

Andrea Diolaiti, Monica Vezzali (*Bazzano*)

Marco Lenzi (Castello di Serravalle)

Andrea Diolaiti (Crespellano)

Roberto Lombardi (Monte San Pietro)

Federica Baldi (Monteveglia)

Sandro Bedonni, Simona Ciliberto (Savigno)

Simonetta Bernardi (*Zola Predosa*)

Consulenti dell'ATI

Reti Ecologiche:

Centro Ricerche Ecologiche e Naturalistiche

CREN Soc. Coop. A.R.L.

Cristian Morolli, Giovanni Pasini; Riccardo

Santolini (consulente); collaboratori: Michele

Pegorer, Roberto Tinarelli, Marcello Corazza,

Elisa Morri, Sara Masi

Scienze agrarie e forestali:

Alessandra Furlani

Sistemi Informativi Territoriali:

Gian Paolo Pieri

Aspetti connessi alla fiscalità locale delle P.A.

GETEC s.a.s.

Bruno Bolognesi, Maurizio Bergami

RISPOSTE ALLE VALUTAZIONI D'UFFICIO DELLA COMMISSIONE TECNICA DI COORDINAMENTO RELATIVE AGLI ELABORATI DI RUE

1 -BZ

Nella Legenda si richiama tutto il titolo dell'art. 4.1.6 (che nella stesura approvata diventa art. 4.1.10):

ES – Edifici e complessi di interesse storico-architettonico e testimoniale tutelati dal PSC e/o dal RUE (art. 4.1.10) – Strutture storiche diffuse (il restante testo della legenda non è modificato)

2 - BZ

Il simbolo a rombo azzurro viene eliminato (si riferiva all'individuazione di edifici idonei per riuso di cui all'art...., che tuttavia non stata effettuata e si è preferita una definizione normativa)

3 - ZP

Nella Legenda alla voce “ES – Edifici e complessi di interesse storico-architettonico e testimoniale tutelati dal PSC e/o dal RUE (art. 4.1.10)” (come modificata nella stesura approvata) non si modifica il testo, in quanto si valuta preferibile il testo così formulato.

4 - ZP

Nella Legenda alla voce Al.2.2 si corregge il riferimento tra parentesi: (art. 4.7.14)

5 - BZ

Scheda 01.01: Si elimina la campitura dall'edificio erroneamente indicato e censito.

6 - BZ

Si inserisce nell'edificio ES-P 053 il perimetro sulla strada di accesso non presente in legenda

7 - BZ

Si inserisce nell'edificio ES-P 053 il riferimento alla scheda e la campitura grafica.

8 - BZ

Si modifica la sigla dell'ambito indicato AR.e2 in AR.e, essendo l'ambito in oggetto disciplinato da un PUA convenzionato.

9 - BZ

Si inserisce l'indicazione grafica della fascia di rispetto stradale in via Castelfranco al confine con il comune di Castelfranco.

10 - BZ

Si elimina la campitura

11 - BZ

Si inserisce la modifica cartografica

12 - BZ

Si inserisce la modifica cartografica

13 - BZ

Si inserisce la modifica cartografica

14 - BZ

Si inserisce la modifica cartografica

15 - BZ

Si inserisce la modifica cartografica

16 - BZ

Si inserisce la modifica cartografica

17 - BZ

Si inserisce la modifica cartografica

18 - BZ

Si inserisce la modifica cartografica

19 - BZ

Si inserisce la modifica cartografica

20 - BZ

Si inserisce la modifica cartografica

21 - BZ

Si inserisce la modifica cartografica

22 - BZ

Si inserisce la modifica cartografica

23 - BZ

Si inserisce la modifica cartografica

24 - BZ

Si inserisce la modifica cartografica

25 - BZ

Si inserisce la modifica cartografica

26 - BZ

Si inserisce la modifica cartografica

27 – UdP (BZ)

Si inserisce la modifica cartografica

28 - BZ

Si inserisce la modifica cartografica

29 - BZ

Si inserisce la modifica cartografica

30 - BZ

Si inserisce la modifica cartografica

31 - BZ

Si inserisce la modifica cartografica

32 - BZ

Si inserisce la modifica cartografica

33 - BZ

Si inserisce la modifica cartografica

34 - BZ

Si inserisce la modifica cartografica

35 - BZ

Si inserisce la modifica cartografica

36 - BZ

Si inserisce la modifica cartografica

37 - BZ

Si inserisce la modifica cartografica

38 - BZ

Si inserisce la modifica cartografica

39 - BZ

Si inserisce la modifica cartografica

40 - BZ

Si inserisce all'art. 3.2.1 il comma 8

8. In Comune di Bazzano l'ambito ECO in prossimità della rotatoria sullo svincolo della Nuova Bazzanese, presso Ca' Morando, può essere destinato al trasferimento del tito a segno dalla sede attuale prossima ad ambiti urbani consolidati.

41 - BZ

Si modifica il perimetro dell'ambito COL-C.c come richiesto

42 - BZ

Via De Maria: si individua un ambito IUC con le caratteristiche che vengono definite all'art.4.2.4 – comma 6:

IUC BZ4 – via Matteotti – via De Maria

Al sub-ambito perimetrato come IUC BZ4 dell'ambito AUC.5A il RUE assegna una capacità edificatoria corrispondente a quella prevista dal PRG previgente, con impegno da parte della proprietà alla cessione di un'area per parcheggio pubblico lungo via De Maria e di un'area per accesso all'ambito COL-C.c destinato a parco pubblico,. La capacità edificatoria assegnata, pari a 350 mq. di Su, così come gli impegni da assumere nella convenzione, sono quelli definiti dall'accordo art.18 L.R.20/2000 già sottoscritto, e si trasferiscono anche ad eventuali nuovi proprietari, in quanto i diritti e gli obblighi sono connessi all'area in oggetto.

43 - CR

Si inserisce la modifica cartografica

44 - CR

Si inserisce la modifica cartografica

45 - CR

Si inserisce la modifica cartografica

46 - CR

Si inserisce la modifica cartografica

47 - CR

Si inserisce la modifica cartografica

48 - CR

Si inserisce la modifica cartografica

49 - CR

Si inserisce la modifica cartografica

49 - CR

Si inserisce la modifica cartografica

50 - CR

Si inserisce la modifica cartografica

51 - CR

Si inserisce la modifica cartografica

52 – CR

Si elimina il perimetro ES della corte

53 - MV

Si inserisce la modifica cartografica

54 - MV

Si inserisce la modifica cartografica

55 - MV

Si inserisce la modifica cartografica

56 - MV

Si inserisce la modifica cartografica

57 - MV

Si inserisce la modifica cartografica

58 - MV

Si inserisce la modifica cartografica

59 - MV

Si inserisce la modifica cartografica

60 - MV

Si inserisce la modifica cartografica

61 - MV

Si inserisce la modifica cartografica

62 - CdS

Si inserisce la modifica cartografica

63 - CdS

Si inserisce la modifica cartografica

64 - CdS

Si inserisce la modifica cartografica

65 - CdS

Si inserisce la modifica cartografica

66 - CdS

Si inserisce la modifica cartografica

67 - CdS

Si inserisce la modifica cartografica

68 - CdS

Si inserisce la modifica cartografica

69 – MSP

Si esegue la rettifica richiesta

70 - MSP

Si inserisce la modifica cartografica MSP-3

71 - MSP

Si classifica l'ambito AUC.7.b perimetrandolo come nel P.R.G.

72 - MSP

Si inserisce la modifica cartografica MSP-5

73 - MSP

Si inserisce la modifica cartografica MSP-7

74 - MSP

Si inserisce la modifica cartografica MSP-7

75 - MSP

Si esegue la modifica cartografica

76 - MSP

Si inserisce la modifica cartografica MSP-9

77 - MSP

Si esegue la correzione

78 - MSP

Si inserisce la modifica cartografica MSP-11

79 - MSP

Si eseguono le modifiche

80 - MSP

Si inserisce la modifica cartografica

81 - MSP

Si inserisce la modifica cartografica

82 - MSP

Si inserisce la modifica cartografica

83 - MSP

Si inserisce la modifica cartografica

84 - MSP

Si inserisce la modifica cartografica

85 - MSP

Si inserisce la modifica cartografica

86 - MSP

Si inserisce la modifica cartografica

87 - MSP

Si inserisce la modifica cartografica

88 - MSP

Si inserisce la modifica cartografica

89 - MSP

Si inserisce la modifica cartografica

90 - MSP

Si inserisce la modifica cartografica

91 - MSP

Si inserisce la modifica cartografica

92 - MSP

Si inserisce la modifica cartografica

93 - MSP

Si inserisce la modifica cartografica

94 - MSP

Si inserisce la modifica cartografica

95 - MSP

Si inserisce la modifica cartografica

96 - MSP

Si inserisce la modifica cartografica

97 - MSP

Si inserisce la modifica cartografica

98 - MSP

Si inserisce la modifica cartografica

99 - MSP

Si inserisce la modifica cartografica

100 - MSP

Si inserisce la modifica cartografica

101 - MSP

Si inserisce la modifica cartografica

102 - MSP

Si inserisce la modifica cartografica

103 - MSP

Si inserisce la modifica cartografica

104 - MSP

Si inserisce la modifica cartografica

105 - SV

Si inserisce la modifica cartografica

106 - SV

Si inserisce la modifica cartografica

107 - SV

Si inserisce la modifica cartografica

108 - SV

Si inserisce la modifica cartografica

109 - SV

Si inserisce la modifica cartografica

110 - SV

Si inserisce la modifica cartografica

111 - SV

Si inserisce la modifica cartografica

112 - SV

Si inserisce la modifica cartografica

113 - SV

Si inserisce la modifica cartografica

114 - SV

Si inserisce la modifica cartografica

115 - SV

Si inserisce la modifica cartografica

116 - SV

Si inserisce la modifica cartografica

117 - SV

Si inserisce la modifica cartografica

118 - SV

Si inserisce la modifica cartografica

119 - ZP

Si inserisce la modifica cartografica

120 - ZP

1) Le medio-grandi strutture di vendita non alimentari sono ammesse nell'ambito AR-s8 Riale Nord (scheda normativa):

Si introduce nella scheda normativa:

"Aggregazioni, strutture, aree commerciali eccedenti le soglie e la rilevanza indicate dal presente articolo potranno essere consentite solo nel momento in cui queste saranno, eventualmente, specificamente previste e programmate dagli strumenti sovraordinati e di settore. La realizzazione di tali strutture sarà assoggettata agli strumenti attuativi indicati da detta pianificazione, una volta ottenute le autorizzazioni e gli assensi specificamente prescritti in funzione della tipologia commerciale corrispondente.

E' comunque richiesto il soddisfacimento degli standard, delle condizioni di funzionalità e sicurezza stradale/accessibilità, dei requisiti e delle condizioni stabilite dalle norme in materia di urbanistica commerciale ancorché non espressamente indicate dalla presente NTA.

Ai lotti edificati e suscettibili di trasformazione integrale verso gli usi di cui sopra viene assegnato un "*indice di conversione*", denominato anche indice perequativo, l.p., così determinato:

I.p. = 0,12 ST + 0,45 SUe (con SUe > 40% Sf)

I.p.= 0,12 ST + 0,50 SUe (con SUe < 40% Sf)

Detti indici sono dimezzati se generati da Sf ricadenti in zona di vincolo/inedificabilità (rispetto stradale, ferroviario, vincolo fluviale, ecc) mentre non subiscono riduzioni per effetto dei corridoi di fattibilità e delle direttrici funzionali individuati dalla subzonizzazione o simbologia grafica.

Per incentivare la riqualificazione dei lotti con bassa densità edificata nei quali l'applicazione della formula di riconversione determini valori non consoni a un corretto rapporto di utilizzazione fondiaria oltre che disincentivanti l'intervento, è comunque riconosciuto "indice minimo di sostenibilità" pari a $U_f = 0.33$ mq/mq."

2) L'idoneità dell'ambito AR.e2 (AR.s12 nel PSC approvato) è stata definita, in sede di Variante di anticipazione non approvata, per M-P strutture non alimentare, con il limite complessivo di 2.500 mq. di SV complessiva non alimentare, con riferimento all'intero comparto. Non si ritiene di modificare nella scheda normativa di PSC tale scelta.

3) Il comparto di via Camellini (ex D2.3) classificato AR.e2, viene riclassificato AR.e in quanto la variante al PUA non è stata approvata, e il PSC conferma il PUA vigente e la sua disciplina.

4) In AR.s7 di via Garibaldi la possibilità può essere inserita nella scheda normativa di PSC, con la seguente formulazione:

"Solo attraverso inserimento dell'ambito nel POC: (...)

È ammesso l'insediamento di medio-piccole strutture alimentari e non alimentari, purché non funzionalmente connesse ad altre analoghe. L'aggregazione di esercizi e strutture di vendita è ammessa purché la SV complessiva non superi il limite di 2500 mq.”.

5) La previsione di strutture di vendita medio-grandi, per il rilievo di tali strutture, non può essere definita dal RUE (se non per le aree già insediate tra le quali gli ambiti AR). Si prevede quindi di inserire nelle norme del PSC la possibilità per il POC di programmare M-P e M-G strutture di vendita non alimentari negli ambiti APS e APC, nel rispetto dei piani sovraordinati (POIC) e delle norme di settore (Del. C.R. 1253/98).

PSC - Art. 6.25

10. Il PSC individua le porzioni di ambiti APS.Mi e APS.i urbanisticamente idonee ad ospitare esercizi commerciali al dettaglio di grandi dimensioni (distinti nelle tipologie insediative previste dal POIC), la cui disciplina è di competenza del POC, degli accordi sottoscritti ex art.18 l.r. 20/2000 o dei Piani attuativi vigenti o in corso di approvazione, nel rispetto delle norme sovraordinate in materia di autorizzazioni commerciali e delle altre norme regionali in materia (Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, del. C.R. n.1253/99). E' pure di competenza del POC, nel rispetto del POIC, la previsione in ambiti APS.Mi e APS.i e in ambiti APS.Mc e APS.c di altre strutture di vendita non alimentari di media dimensione (con Sv max = 2.500 mq.).

11. Il RUE individua le porzioni di ambiti APS sedi di esercizi commerciali al dettaglio di dimensioni medio-piccole (SV compresa tra 250 e 1500 mq.) e medio-grandi (SV compresa tra 1500 e 2500 mq.), distinti in alimentari e non alimentari. La relativa disciplina è definita ~~nel rispetto delle~~ dalle norme regionali in materia (Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, del. C.R. n.1253/99)

12. Il RUE individua i sub-ambiti degli ambiti APS urbanisticamente idonei ad ospitare esercizi commerciali al dettaglio di dimensioni medio-piccole (SV compresa tra 250 e 1500 mq.) ~~e medio-grandi (SV compresa tra 1.500 e 2.500 mq.)~~, distinti in alimentari e non alimentari. La relativa disciplina urbanistica è definita ~~dal POC (per gli ambiti APS.Mi e APS.i) e dal RUE (APS.Mc e APS.c), nel rispetto delle~~ dalle norme regionali in materia (Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, del. C.R. n.1253/99)

PSC - Art. 6.30

Si inserisce il comma 4 seguente:

4. Entro gli ambiti APC.c e APC.i il POC, in aggiunta alle previsioni già definite dal PSC, può definire la previsione di altre strutture di vendita alimentari M-P (con SV < 1.500 mq.) e non alimentari M-P e M-G (con SV max = 2.500 mq.) nel rispetto del POIC, delle norme sovraordinate in materia di autorizzazioni commerciali e delle altre norme regionali in materia (Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, del. C.R. n.1253/99).

Si spostano e modificano i commi 4-7 del testo adottato.

Si inseriscono nel paragrafo "APC.c" i commi 7 e 8 (spostati e modificati):

7. Il PSC individua le porzioni di ambiti APC.c sedi di esercizi commerciali al dettaglio di grandi dimensioni (distinti in alimentari e non alimentari), la cui disciplina è di competenza del RUE, nel rispetto del POIC, delle norme sovraordinate in materia di autorizzazioni commerciali e delle altre norme regionali in materia (Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, del. C.R. n.1253/99)

8. Il RUE individua le porzioni di ambiti APC.c sedi di esercizi commerciali al dettaglio di dimensioni medio-piccole (SV compresa tra 250 e 1500 mq.) e medio-grandi (SV compresa tra 1500 e 2500 mq.), distinti in alimentari e non alimentari. La relativa disciplina è definita dalle norme regionali in materia (Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, del. C.R. n.1253/99)

Si inseriscono i commi 14 e 15 (spostati e modificati):

14. Il PSC individua i sub-ambiti degli ambiti APC.i urbanisticamente idonei ad ospitare esercizi commerciali al dettaglio di grandi dimensioni (distinti nelle tipologie insediative previste dal POIC), la cui disciplina è di competenza del POC, degli accordi sottoscritti ex art.18 l.r. 20/2000 o dei Piani attuativi vigenti, nel rispetto del POIC, delle norme sovraordinate in materia di autorizzazioni commerciali e delle altre norme regionali in materia (Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, del. C.R. n.1253/99).

15 Il PSC individua inoltre i sub-ambiti APC.i urbanisticamente idonei ad ospitare esercizi commerciali al dettaglio di dimensioni medio-piccole (SV compresa tra 250 e 1500 mq.) e medio-grandi (SV compresa tra 1500 e 2500 mq.), distinti in alimentari e non alimentari. La relativa disciplina urbanistica è definita dal POC nel rispetto delle norme regionali in materia (Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, del. C.R. n.1253/99).

RUE - All'art. 4.4.3 si inseriscono i commi 5, 6 e 7:

5. Il RUE individua le porzioni di ambiti APS sedi di esercizi commerciali al dettaglio di dimensioni medio-piccole (SV compresa tra 250 e 1500 mq.) e medio-grandi (SV compresa tra 1500 e 2500 mq.), distinti in alimentari e non alimentari. La relativa disciplina è definita dalle norme regionali in materia (Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, del. C.R. n.1253/99)

6 Il RUE individua i sub-ambiti degli ambiti APS urbanisticamente idonei ad ospitare esercizi commerciali al dettaglio di dimensioni medio-piccole (SV compresa tra 250 e 1500 mq.), distinti in alimentari e non alimentari. La relativa disciplina urbanistica è definita dalle norme regionali in materia (Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, del. C.R. n.1253/99)

7. Il RUE individua le porzioni di ambiti APC.c sedi di esercizi commerciali al dettaglio di dimensioni medio-piccole (SV compresa tra 250 e 1500 mq.) e medio-grandi (SV compresa tra 1500 e 2500 mq.), distinti in alimentari e non alimentari. La relativa disciplina è definita dalle norme regionali in materia (Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, del. C.R. n.1253/99).
-

121 - ZP

All'art. 4.3.1 del RUE si aggiunge il seguente comma 10

10. Nell'ambito AR.s8, prima dell'approvazione del POC, sono ammessi – come espressamente indicato nella scheda normativa del PSC - tutti gli interventi previsti nella “Variante minore di anticipazione del PSC, ai sensi dell'art. 15 l. 47/78, finalizzata alla risoluzione di problematiche urbanistiche locali e alla rettifica di alcune indicazioni del PRG” (1.a variante 2012 - Del CC n. 50 del 6/06/2012)
-

122 - ZP

L'ambito APC.e2 viene riclassificato come APS.c nel PSC e perimetrato come IUC.P nel RUE. Non si modifica il perimetro dell'ambito in quanto le parti classificate ECO sono i rilevati stradali. Le specifiche del sub-ambito IUC.P sono le seguenti:

- a) perimetro esteso all'intero ambito classificato APC.e2 in adozione;
- b) massimizzazione delle dotazioni ecologiche;
- c) individuazione di una fascia ECO in coincidenza con la fascia di rispetto stradale;
- d) realizzazione di un intervento di qualità in grado di qualificare l'area come "accesso" a Zola Predosa;
- e) If pari a quello definito per gli ambiti APS.c, da calcolare solo sulla parte edificabile (esclusa la fascia ECO);
- f) usi ammessi come in ambiti APS.c

L'art. 6.16 comma 4 viene modificato nel modo seguente:

4. *Ambiti AR di trasformazione in corso di attuazione (AR.t - AR.e –~~AR.e2~~)*
- AR.e1: PUA convenzionati in corso di attuazione
~~- AR.e2: ambiti la cui attuazione è definita da un accordo sottoscritto (art. 18 L.R. 20/2000, art. 11 L.241/1990), o da PUA in fase di approvazione (da convenzionare prima dell'approvazione del PSC)~~
-

123 - ZP

L'ambito viene riclassificato APS.e

124 - ZP

All'art. 4.4.3 comma 10 si aggiunge:

IUC.P ZP1

L'ambito è costituito da due sub-ambiti, classificati nel previgente PRG (comparto "ad arcipelago") D3.5A e D3.5B, con convenzione in essere. Entro tali sub-ambiti, anche dopo la scadenza della convenzione, permane l'asservimento edificatorio costituito da quote di SU trasferite dal sub-B al sub-A.

125 - ZP

L'ambito viene riclassificato APS.e

126 - ZP

Si inserisce la modifica cartografica

127 - ZP

Si inserisce la modifica cartografica

128 - ZP

Si inserisce la modifica cartografica

129 - ZP

Si inserisce la modifica cartografica

130 - ZP

Si inserisce la modifica cartografica

131 - ZP

Si inserisce la modifica cartografica

132 - ZP

Si inserisce la modifica cartografica

133 - ZP

Si inserisce la modifica cartografica

134 – BZ

Si esegue la modifica

135 – BZ

Si inseriscono i riferimenti alle schede di censimento con la relativa categoria di intervento.

136 – CR

Si esegue la modifica cartografica

137 – CR

Si corregge la schedatura

138 – CR

Si elimina la sigla di incongruo

139 – CR

Si elimina la classificazione dell'edificio e la relativa scheda

140 – CR

Si corregge la fascia di rispetto

141 – CR

Si esegue l'individuazione

142 – CR

Si perimetra il sub-ambito IUC.P

143 – CR

Si esegue la modifica cartografica

144 - ZP

All'art. 1.1. il comma 4 del fascicolo RUE – Procedure si modifica come segue:

- Interventi di ristrutturazione (RE), restauro e risanamento conservativo (RC) e abbattimento delle barriere architettoniche in edifici di valore storico ambientale ed architettonico classificati e tutelati dal PSC e/o dal RUE, con esclusione delle opere interne alle unità immobiliari e degli interventi manutentivi (MS) che non vadano a incidere sulle caratteristiche morfologiche e strutturali vincolate o tutelate dagli strumenti di pianificazione urbanistica;
-

145 - ZP

All'art. 1.19 del fascicolo “Definizioni” del RUE si inserisce:

5 Edificio o fabbricato

Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, riconoscibile per i suoi caratteri morfologico – funzionali, che sia accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

Per *edificio residenziale* si intende l'edificio destinato prevalentemente ad abitazione.

Per *edificio non residenziale* si intende l'edificio destinato prevalentemente ad uso diverso da quello residenziale. Rientrano tra gli edifici anche le serre fisse, i parcheggi multipiano, i chioschi non automatizzati, le tettoie autonome, le tensostrutture.

5bis Edificio esistente

Per edificio esistente si intende un edificio anche parzialmente crollato, purché sia ancora riconoscibile nella sua forma e tipologia rispetto a quanto risultante da fonti documentali attendibili. Occorre inoltre che sussista almeno il 50% della superficie delle strutture portanti perimetrali del piano terreno. In difetto di questi elementi l'edificio si considera

diroccato o demolito.

146 - ZP

La definizione di MO è quella della L.R. 15/2013 (art. 7 c.1 lett.a).

Le opere di impermeabilizzazione rientrano tra quelle dell'art. 7 della L.R. 15/2013 "Attività libera e interventi soggetti a comunicazione" di cui alla lett.g del comma 1 dello stesso articolo.

147 - ZP

All'art. 1.14 comma 1 del fascicolo "Definizioni" del RUE si inserisce l'alea:

- Le coperture mobili retrattili "copri scopri", computate nella misura del minimo ingombro (nel calcolo delle distanze si considera la massima estensione della copertura).

148 - SV

Vedi risposta a ZP-19

149 - MTV

Vedi risposta a ZP-19

150 MSP

L'art. 1.14 del fascicolo "Definizioni" chiarisce che le cantine che hanno altezza utile uguale o superiore a m. 2,70 rientrano nel calcolo della Su, come previsto dall' "Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi" della Regione.

151 MSP

L'articolato è conforme all'Atto di coordinamento regionale sulle definizioni tecniche uniformi. Si ritiene comunque di poter inserire la specificazione: che le cantine poste al piano interrato con h utile > 2,70 si considerino come Sa se pertinenti di un'unità abitativa, in quanto lordi posti al piano interrato non possano essere abitabili per norma igienico-sanitarie

152 - SV

Avendo introdotto la definizione di edificio esistente, si ritiene che non sia necessario definire al superficie esistente.

153 - BZ

Si modifica il comma 1 dell'art. 1.16 come segue:

1. In tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, nuova costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici preesistenti all'esterno del Centro Storico, la Sa non può essere
-

154 - MSP

Si corregge l'errore materiale all'art. 3.19 delle Definizioni:

1. (...)
 - a) con riferimento alle costruzioni costituisce intervento CD la modifica del tipo d'uso, da uno a un'altro dei tipi d'uso come classificati all'art. 4.1 delle presenti Definizioni; la modifica dell'uso nell'ambito del medesimo tipo d'uso non costituisce CD;

155 - BZ

Si modifica l'art. 4.1 nel modo seguente:

- b3. Studi professionali e piccoli uffici in genere, attività terziarie e di servizio a basso concorso di pubblico.** Comprende le attività terziarie non ricadenti negli usi b12 e b13 e gli ambulatori e le attività di cui agli usi b12 e b13 con Su < 200 mq..
- b12. Attività terziarie specializzate ad elevato carico urbanistico.** Attività terziarie comportanti un elevato carico urbanistico per generazione e attrazione di movimenti: ad esempio sedi direzionali di enti, istituti e imprese, pubbliche o private, attività bancarie di sportello, finanziarie, assicurative, amministrative, attività terziarie di servizio alle imprese con servizi di sportello, e attività assimilabili. Sono considerate nell'uso b12 le attività suddette con Su > 200 mq., mentre quelle con Su inferiore rientrano tra gli usi b3.

156 - ZP

Si tratta dell'art.4.7.5 c.1 del RUE

In adeguamento alla riserva n.18 della Provincia di Bologna:

"In merito alle figure titolate a richiedere gli interventi in territorio rurale si chiede di aggiungere il Coltivatore Diretto (CD). Viceversa non si condivide di estendere la possibilità di costruzione di nuovi edifici di servizio a chi non possiede i requisiti di imprenditore agricolo ai sensi del CC":

- 1) Si aggiunge all'art. 4.7.5 tra i soggetti il Coltivatore diretto.
- 2) Si esclude la possibilità di costruzione di nuovi edifici di servizio da parte di chi non possiede i requisiti di imprenditore agricolo ai sensi del CC;
- 3) si chiarisce all'art. 4.7.5 che le possibilità di intervento diretto sono limitate agli interventi definiti dal RUE non significativi; le attività di carattere amatoriale (art.4.7.6) non sono tuttavia considerate attività agricole per le quali deve essere richiesta la qualifica di imprenditore agricolo; la finalità della norma è di consentire la realizzazione di piccoli manufatti, a servizio di attività di manutenzione.

Il comma 1 dell'art. 4.7.5 viene così modificato:

1. Per le attività agricole ~~minori a tempo parziale~~ (come definite all'art. 5.4 delle Definizioni del RUE), in cui il richiedente ~~non~~ sia comunque in possesso dei requisiti propri delle categorie previste dal Codice civile e dalla vigente legislazione e cioè: Imprenditore Agricolo, Coltivatore Diretto, Imprenditore Agricolo Professionale, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 seguente. che sia cioè sotto alla soglia delle 56,5 giornate all'anno e ricavi dall'attività meno del 25% del reddito sul totale del proprio reddito.

157 – ZP

Si inserire l'abaco richiesto come Allegato al fascicolo definizioni.

158 - MSP-40

L'art. 3.3 del fascicolo "Procedure – Adempimenti" viene modificato nel modo seguente:

Art. 3.3. Pre-parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio

1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo alla presentazione del Piano Urbanistico attuativo, della presentazione della SCIA ~~denuncia di inizio attività~~ o al rilascio del permesso di costruire può richiedere allo Sportello Unico una valutazione sull'ammissibilità dell'intervento, nei termini previsti dall'art. 21 della L.R. n.15/2013 ~~pre-parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio~~.

(...)

4. Per gli interventi su edifici tutelati dal PSC e dal RUE, deve essere allegato inoltre:
g) L'analisi storico-critica di cui agli artt. 4.1.7-4.1.14 del RUE

159 - ZP

Art.3.19 delle Definizioni:

4. *Procedure:* Il CD senza opere è soggetto a SCIA se comporta aumento di carico urbanistico; a comunicazione se non comporta tale effetto urbanistico. Per mutamento d'uso senza opere si intende la sostituzione, non connessa a interventi di trasformazione, dell'uso in atto nell'immobile con altra destinazione d'uso definita compatibile dagli strumenti urbanistici comunali.

Il comma 1 dell'art. 6.1 del fascicolo "Procedure" è modificato come segue:

Art. 6.1. Interventi non soggetti a titoli abilitativi (attività edilizia libera)

1. Ai sensi dell'articolo 5 del DL 40/2010, coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione n. 73/2010, e dell'art. 7 della L.R. n.15/2013 si definiscono "attività edilizia libera" e pertanto sono eseguibili senza titolo abilitativo, gli interventi elencati al comma 1 lett. a) – o) dell'art. 7 citato.

160 - MSP

Vedi risposta a ZP-22

161 . MTV

L'art.7.1 del fascicolo "Procedure .- Adempimenti" del RUE è sostituito dal seguente:

Art. 7.1. Comunicazione di inizio lavori

1. Nel rispetto della disciplina dell'attività edilizia (art. 9 c. 3 L.R. n.15/2013) sono eseguiti previa comunicazione di inizio lavori le opere individuate alle lett. a) – c) del comma 4 dell'art.7 "Attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione" della L.R. n.15/2013.

-
2. Per gli interventi di cui al comma 1 e per la relativa esecuzione delle opere si applicano le prescrizioni dei commi 5, 6 e 7 dell'art. 7 della L.R. n.15/2013.
-

162 - ZP

L'art.7.4 del fascicolo "Procedure .- Adempimenti" del RUE è sostituito dal seguente:

Art. 7.4. Varianti a titoli abilitativi vigenti

1. Le variazioni rispetto al progetto previsto dal titolo abilitativo apportate in corso d'opera sono disciplinate dall'art.22 "Varianti in corso d'opera" della L.R. n.15/2013.
-

163 - MSP

Tutto il fascicolo "Procedure e Adempimenti" è stato aggiornato alla luce dei contenuti della L.R. 15/2013

164 - ZP

Il comma 1 dell'art. 8.6 del fascicolo "Procedure – Adempimenti" del RUE è sostituito dal seguente:

1. Ai sensi dell'art. 19bis della L.R. n.23/2004, come modificata dalla L.R. n.6/2009, sono da considerarsi nell'ambito di tolleranza e non costituiscono pertanto abusività le difformità verificatesi in sede di costruzione relative ad altezze, distacchi, cubatura, superficie coperta, e ad ogni parametro o dimensione delle singole unità immobiliari, a condizione che non eccedano il due per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.
-

165 - MSP

L'art. 9.6 del fascicolo "Procedure – Adempimenti" del RUE è sostituito dal seguente:

Art. 9.6. Sanzioni applicabili ad abusi edilizi minori

- 1 Si applicano gli art.15 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativi), 16 (Sanzioni per interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA), 16bis (Sanzioni per interventi di attività edilizia libera), 17 (Accertamento di conformità), 17bis (Varianti in corso d'opera a titoli edilizi rilasciati prima dell'entrata in vigore della legge n.10 del 1977) 18 (Sanzioni applicabili per la mancata SCIA e art. 21 (Sanzioni pecuniarie) della L.R. n.23/2004, come modificata dalla L.R. n.15/2013.
-

166 - ZP

Si inserisce nell'Indice l'art. 4.6.6

167 - UdP

Vedi risposta a ZP-25

168 - ZP

L'art. 11.4 comma 4 del RUE viene modificato come segue:

4. Tutti i permessi di costruire rilasciati anteriormente alla data di adozione del RUE, le SCIA presentate prima della data di adozione del RUE e le DIA presentate prima di 30 giorni dalla stessa data, sono considerate non in contrasto con le prescrizioni di tale strumento e mantengono la loro validità, purché i lavori vengano iniziati e terminati entro i termini fissati nel titolo abilitativo stesso a norma di legge. Il RUE non si applica inoltre alle varianti non essenziali a tali titoli abilitativi (si veda l'art. 7.4 dell'allegato "Competenze, Procedure e Adempimenti").

169 - MSP

Si modifica il comma 16 dell'art. 3.12. del RUE come segue:

16 COL-C.c (par) - COL-L.c (gia) Parchi urbani e Verde pubblico attrezzato - giardini

170 - ZP

Si modifica il comma 5 dell'art. 3.1.2 del RUE come segue.

- 5 Gli spazi e le attrezzature collettive COL-S di carattere sovracomunale sono:

- COL-S.a (ass) Ospedale di Bazzano
- COL-S.b Polo scolastico superiore di Bazzano
- COL-S.c (par) Parco giardino campagna di Zola Predosa

Al comma 8 – Usi ammissibili è aggiunta la seguente frase:

Il parco classificato come ambito COL-S.c(par) Parco giardino campagna di Zola Predosa ha il carattere di parco territoriale agricolo; pertanto vi sono ammessi gli usi agricoli connessi.

171 - ZP

Il comma 8 dell'art. 3.1.2 del RUE viene così integrato:

- 8 Usi ammissibili – Negli ambiti classificati COL-S.c, COL-C e COL-L sono ammessi, salvo diversa specifica indicazione normativa, i seguenti usi:
- b9 - Commercio al dettaglio ambulante su aree pubbliche e in mercati rionali
 - b4 - Attività culturali; attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di significativi effetti di disturbo sul contesto urbano
 - b10.1 - Attività di interesse comune di tipo civile, Servizi scolastici dell'obbligo e servizi pre-scolastici
 - b.10.2 - Attività di interesse comune di tipo religioso
 - b10.3 - Parcheggi pubblici in sede propria
 - b10.4 - Attività di svago, riposo, esercizio sportivo
 - f6 - limitatamente alle attività e alle attrezzature per la sicurezza pubblica e la protezione civile
 - f8 - Mercati ambulanti, fiere e feste temporanee, spettacoli viaggianti.
- Sono inoltre ammissibili, in quanto legittimamente presenti al momento dell'adozione del

RUE o insediabili attraverso concessioni temporanee di occupazione di suolo pubblico, i seguenti ulteriori usi:

b2 - Pubblici esercizi.

Il comma 18 dell'art. 3.1.2 viene così integrato:

18 COL-C.d - COL-L.d - Ambiti per parcheggi pubblici

Usi ammessi:

b.8 – Attività di parcheggio

(...)

172 - ZP

Art. 3.1.2 comma 9: la frase (...) "la possibilità di mantenere gli sui" è corretta con "la possibilità di mantenere gli usi"

Art. 4.1.3 comma 1: la frase (...) "gli interventi e gli sui ammessi" " è corretta con "gli interventi e gli usi ammessi"

173 - ZP

All'art. 3.1.2 comma 18 si introduce la modifica

Modalità di intervento: Intervento diretto.

174 - ZP

Il comma 19 dell'art. 3.1.2 è modificato come segue:

(...)

Salvo diversa indicazione delle presenti norme, negli ambiti ATP e ATP-L gli interventi di MO, MS, RRC, RE, DR sono ammessi attraverso intervento diretto convenzionato. Eventuali interventi di NC e AM sono ammessi in sede di POC, previa presentazione di un programma di sviluppo delle attività che ne dimostri le ricadute di interesse pubblico sulla collettività.

175 - MSP

Si corregge l'errore materiale al comma 9 dell'art. 3.15:

9. Le quantità prescritte nella tabella che segue comprendono e assorbono le dotazioni minime di parcheggi pertinenziali prescritte ai sensi della L. 122/89. ~~In caso di NC per usi a1, a2, a3,~~

176 - MSP

Nelle attività citate dall'osservazione la concentrazione di pubblico è tale per cui non è infrequente l'esigenza di disporre di superfici per parcheggi superiori alle superfici utili da realizzare. In ogni caso si modificano i dati dell'art. 3.1.5 comma 9 (parcheggi pertinenziali P3) come segue:

usi b12, b13, b15, b16

1 p.a. ogni ~~25~~ 50 mq. di Su.

usi b14.1 e b14.2

il numero di posti auto più elevato fra i seguenti:
1 posto auto ogni ~~42~~ 15 mq. di Su;
1 p.a. ogni 4 posti di capienza di pubblico autorizzata;
1 p.a. ogni 100 mq. di SF

177 - ZP

Si modifica il comma 6 dell'art. 3.1.5 come proposto:

6. Nel caso di intervento di frazionamento di un'unità immobiliare va assicurata la quota aggiuntiva di parcheggi pertinenziali con riferimento ad almeno tutte le nuove unità che si realizzano, salvo che le dotazioni preesistenti non risultino sufficienti.

178 - ZP

Vedi risposta a MSP-45

179 - ZP

Nella tabella dell'art. 3.15 comma 9 si integrano i dati come segue:

usi c1, c3, c2, f2, f6

1 posto auto ogni 80 mq. di Su e comunque 1 posto auto ogni 200 mq. di SF. Una parte dei p.a., pari ad almeno il 30% della loro superficie con un minimo di 100 mq., dovrà essere conformata in modo da consentire la sosta di autocarri.

Nella tabella dell'art. 3.15 comma 9 si integrano i dati come segue:

uso c1, limitatamente alle attività di collettamento, logistica; piazzali di servizio e parcheggio, di autotrasporto, di corriere, di magazzinaggio aziendale automatizzato.

1 posto auto ogni 200 mq di Su e comunque non meno di 1 mq. ogni 2 mq. di SF.
Una parte dei p.a., pari ad almeno il 50% della loro superficie con un minimo di 200 mq.
Dovrà essere conformata in modo da consentire la sosta di autocarri.

180 - MSP

Art. 3.16 al comma 3 si aggiunge:

- c) per gli usi produttivi (usi c1, c2, c3):

P1 = 10 mq. ogni 100 mq. di Su.

181 - CR

L'art. 3.3.1 è stato integrato in accoglimento dell'osservazione 438 – punto 5 presentata dall'Ordine degli Architetti di Bologna. L'osservazione propone una modulazione delle disposizioni, per tener conto della differenziazione delle situazioni e della necessaria gradualità in funzione delle specificità e delle difficoltà attuative, anche per tener conto delle premialità introdotte dall'art. 4.2.3 e dell'opportunità di valorizzare il ruolo del POC per la promozione di interventi più complessi.

Si propone di accogliere le proposte formulate dall'Ordine.

182 - MSP

Art. 3.3.1 comma 1, si aggiunge:

2 Recupero, per usi compatibili, delle acque meteoriche provenienti dalle coperture
Negli interventi di Nuova Costruzione, Demolizione e Ricostruzione e Ristrutturazione Edilizia
totale di edifici residenziali, produttivi, terziari-direzionali, agricoli

183 - MSP

L'art. 3.3.4 è stato integrato in accoglimento dell'osservazione 438 – punto 8 presentata
dall'Ordine degli Architetti di Bologna.

184 - ZP

L'art. 3.3.4 è stato integrato in accoglimento dell'osservazione 438 – punto 8 presentata
dall'Ordine degli Architetti di Bologna.

185 - ZP

Art. 3.41. comma 1 si modifica come proposto:

1. In tutto il territorio dell'Area Bazzanese la salvaguardia e la formazione del verde con
finalità ornamentali, bioclimatiche e di salubrità e qualità ambientale è soggetta a controllo ed è
disciplinata dal Regolamento Comunale del Verde pubblico e privato, approvato con rispettiva
delibera di Consiglio Comunale.

186 - ZP

Art. 3.5.1 comma 3: si conferma la possibilità, limitata all'individuazione di altre fasce di rispetto
(per modifiche ai tracciati stradali) ad integrazione della classificazione delle strade effettuata
dal RUE in applicazione del codice della Strada:

3. La classificazione delle strade è effettuata dal RUE in applicazione del Codice della Strada.
Attraverso un Piano Particolareggiato riguardante l'intero territorio rurale comunale,
potranno essere individuate altre strade di ordine inferiore a quello provinciale, per le quali,
in coerenza con la corrispondente classificazione delle strade ai sensi della L.R. 35/1994,
sarà possibile attribuire fasce di rispetto stradale non inferiore a 10 m.

187 - BZ

A parziale accoglimento della proposta, si modifica l'art. 3.5.6 come segue:

1. Le eventuali nuove strade poderali, interpoderali o di accesso agli edifici in territorio rurale
(...) E' tuttavia ammessa la modifica del manto stradale nei tratti con pendenza superiore
al ~~46%~~. 12%.
2. La realizzazione di parcheggi privati e piazzali di sosta per veicoli in territorio rurale è
ammessa, nel rispetto delle norme di tutela ambientale e paesaggistica; la pavimentazione
sarà di norma in ghiaia o terra battuta, con esclusione di asfalto o cemento; è ammesso il
microtappeto con finitura a pietrischetto.

L'articolo viene modificato anche a seguito di accoglimento dell'oss.ne 438 - punto 11
presentata dall'Ordine degli Architetti di Bologna.

188 - ZP

L'art. 3.5.8 comma 7 viene così modificato:

7. Nel caso in cui l'apertura del passo carraio comporti interventi di modifica del suolo, quali: modifica alle recinzioni esistenti, realizzazione di rampe, ecc., ~~dovrà essere presentata Denuncia di Inizio Attività corredata da idonea documentazione~~ le opere sono eseguite previa comunicazione di inizio lavori, o SCIA nel caso in cui le opere siano soggette a denuncia di deposito sismico.

189 - ZP

Il testo dei commi 1-7 dell'art.3.6.2 è modificato come segue:

1. Ai fini dell'applicazione del Decreto del 29.05.08 "Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica", concernente l'approvazione della metodologia di calcolo per la definizione delle Distanze di prima approssimazione (Dpa) e delle relative fasce di rispetto per gli elettrodotti, della L.R. 30/2000 nonché della relativa Direttiva per l'applicazione, di cui alla delibera della G.R. n. 197 del 20/2/2001, le Tavole del RUE individuano con apposite grafie gli elettrodotti esistenti con tensione pari o superiore a 15 kV (alta e media tensione), nonché i nuovi elettrodotti ad alta o media tensione da realizzare di cui sia stato presentato il progetto da parte dell'Ente gestore entro la data di adozione del RUE.
2. Al contorno degli elettrodotti ad alta tensione e al contorno dei soli elettrodotti a media tensione in conduttori aerei nudi, è indicata inoltre nelle medesime tavole una "fascia di attenzione". La fascia di attenzione è di larghezza pari a quella definita nella citata Direttiva regionale come "fascia di rispetto" per il perseguimento dell'obiettivo di qualità definito in un valore massimo di esposizione al ricettore di 0,2 micro-tesla, assumendo l'ipotesi che l'elettrodotto sia del tipo che determina la più intensa induzione magnetica, ossia il tipo a doppia terna non ottimizzata.
Per le parti in cui i suddetti elettrodotti attraversano il territorio urbanizzato ovvero aree ricomprese in PUA già approvati, sono indicati i limiti di una fascia di attenzione più ristretta, di larghezza pari a quella definita nella citata Direttiva regionale come "fascia di rispetto" per il perseguimento dell'obiettivo di cautela definito in un valore massimo di esposizione al ricettore di 0,5 micro-tesla.
Per quanto riguarda gli elettrodotti a media tensione in cavo, aereo o interrato, non sono indicate fasce di attenzione in quanto non leggibili alla scala della carta. Parimenti non sono indicate fasce di attenzione attorno alle cabine primarie in quanto, ai sensi della citata Direttiva, non sono definibili se non attraverso misurazioni di campo.
3. All'interno delle fasce di attenzione, per tutti gli interventi edilizi dovrà essere richiesta all'ente gestore la verifica e il dimensionamento della fascia di rispetto (inedificabile), sulla base dei parametri e secondo i criteri di calcolo indicati dal citato decreto:
4. Le dimensioni delle fasce di attenzione per gli elettrodotti AT/MT, definite per ciascun lato a partire dall'asse centrale delle linee, sono:
 - Linee AT tipologia non standard: 80 metri su tutto il territorio comunale.

- Linee AT terna singola asimmetrica: 50 metri all'esterno del centro urbano; 30 metri all'interno del centro urbano.
 - Linee MT aree in conduttori nudi terna singola: 20 metri all'esterno del centro urbano; 13 metri all'interno del centro urbano.
 - Linee MT aree in conduttori nudi terna doppia: 28 metri all'esterno del centro urbano; 18 metri all'interno del centro urbano.
 - Linee MT cavo singolo aereo/interrato: 3 metri all'esterno del centro urbano; 2 metri all'interno del centro urbano.
 - Linee MT cavo doppio aereo/interrato: 4 metri all'esterno del centro urbano; 2,5 metri all'interno del centro urbano.
5. Le condizioni definite per gli interventi come sopra riportate devono intendersi allo stesso modo applicabili anche nel caso di realizzazione di nuovi impianti elettrici rispetto al tessuto edilizio esistente secondo le prescrizioni ed i limiti posti dal presente articolo.
6. La realizzazione di nuovi elettrodotti, la modifica di quelli esistenti, ivi compresi gli interventi di risanamento, è soggetta alle norme nazionali e regionali vigenti nonché a quelle del PTCP.
7. Le fasce di attenzione individuate graficamente nelle tavole del RUE decadono o si modificano di conseguenza qualora la linea elettrica venga spostata o interrata.

190 - ZP

L'art. 3.6.3 viene modificato come segue:

1. ~~Nella Tav. 1 del RUE è indicato il tracciato dei gasdotti che interessa il territorio comunale.~~
Le ~~relative~~ fasce di rispetto ~~dei gasdotti~~ da assicurare negli interventi al contorno sono definite ai sensi del D.M. 24/11/1984 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per le condotte gestite da HERA si specificano le seguenti distanze in base alla specie di pressione:
 - III specie: 2 m per parallelismi e 1 m per incroci;
 - IV specie: 0,50 m per parallelismi ed incroci.
3. Per le cabine di prelievo gas da SNAM è definita l'istituzione di un'area di salvaguardia, non edificabile, per una distanza di 20 m dalle pareti del fabbricato contenente l'impianto.
4. Per le cabine di riduzione pressione di distretto nuove, inserite nell'ambito di nuove lottizzazioni, è definita l'istituzione di un'area di salvaguardia, non edificabile, per una distanza di 7,5 m dalle pareti del manufatto contenente l'impianto.
6. Per le cabine di riduzione di pressione di distretto esistenti già inglobate in zone urbanizzate, la distanza di cui sopra, in virtù del programma di adeguamento impiantistico che HERA sta attuando, potrà essere ridotta a 2,5 m.
7. Per tutti gli interventi che prevedano la realizzazione di opere edilizie o infrastrutturali o modificazioni morfologiche del suolo in prossimità di un gasdotto, è fatto obbligo al richiedente, preliminarmente alla richiesta di permesso di costruire ovvero al deposito della

DIA, di prendere contatto con l'Ente proprietario del gasdotto per individuare eventuali interferenze e relativi provvedimenti.

191 - ZP

All'art. 3.5.7 viene inserito il seguente comma 1:

- 1 L'indicazione grafica nelle tavole del PSC e del RUE delle piste ciclabili e degli itinerari è rappresentativa della connessione funzionale da garantire, ma non dell'esatto tracciato da realizzare. In fase progettuale potranno essere definite variazioni del tracciato con esiti equivalenti in termini di connettività funzionale, senza che ciò configuri variante allo strumento urbanistico.

All'art. 3.5.7 viene inserito il seguente comma 2:

- 2 Percorso Vita "Torrente Lavino" – Parco Cavanella e collegamento tra i due percorsi via Monticino

Le aree limitrofe ai percorsi in oggetto sono caratterizzate dalla presenza di percorsi- vita. Tali aree devono costituire risorse di sviluppo e valorizzazione fruitiva del territorio comunale attraverso l'insediamento di usi a ciò finalizzati negli edifici esistenti, di origine storica e non. Nelle aree limitrofe a tali percorsi potranno essere insediati usi sportivi all'aria aperta senza la costruzione di nuovi manufatti; i servizi connessi a tali usi dovranno essere insediati negli edifici esistenti. In tali aree, i proprietari di almeno due ettari di terreno potranno realizzare punti di ristoro, chioschi per la vendita di bevande, servizi igienici, punti panoramici di sosta, ecc. aventi superficie coperta massima di 40 mq. da assoggettare a convenzione ventennale rinnovabile, scaduta la quale i manufatti dovranno essere rimossi. Tali interventi dovranno essere realizzati al di fuori della fascia di pertinenza fluviale. La realizzazione di eventuali parcheggi non dovrà superare la dimensione di 20 posti auto e dovrà essere eseguita con impiego di materiali semipermeabili.

192 - MSP

L'art. 3.6.6 è modificato come segue:

1. La localizzazione di impianti fissi per la telefonia mobile è condizionata al rispetto delle norme di cui al Capo III della L. R. 30/2000 e della relativa "Direttiva per l'applicazione" di cui alla delibera della G.R. n. 197 del 20/2/2001, e successive eventuali modificazioni e integrazioni.
2. La localizzazione di nuovi impianti non è comunque ammessa:
 - nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche o su edifici comunque destinati a tali usi;
 - sugli edifici tutelati in quanto riconosciuti di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale;
 - nelle parti del territorio comunale assoggettate a uno o più dei vincoli di cui al Titolo 2 che comportano l'inedificabilità assoluta.
3. Nel rispetto dei vincoli di cui al comma precedente, l'installazione, la riconfigurazione, l'esercizio e la dismissione di impianti fissi per la telefonia mobile deve avvenire nell'ambito

dei Piani annuali presentati dai Gestori, nel rispetto delle prescrizioni che saranno di volta in volta emanate dall'Amministrazione Comunale per il corretto inserimento paesaggistico e percettivo dell'impianto nel contesto.

All'art. 4.6.1 comma 6, tra gli usi ammessi in tutto il territorio rurale, si inserisce l'uso f5:

6. Usi ammessi in tutti gli ambiti

In tutti gli ambiti sono ammessi in generale i seguenti usi:

(...)

Sono inoltre ammessi, nel rispetto delle condizioni prescritte nel PSC e specificate nel RUE, i seguenti usi:

d7. Attività agrituristiche; Ospitalità rurale;

f3. Reti tecnologiche e relativi impianti;

f4. Impianti per l'ambiente;

f5. Impianti di trasmissione (via etere)

193 - MSP

L'art. 3.6.6 viene così integrato:

1. La localizzazione di impianti fissi per la telefonia mobile e per comunicazioni internet / banda larga / wi-fi / wi-max è condizionata al rispetto delle norme di cui al Capo III della L. R. 30/2000 e della relativa "Direttiva per l'applicazione" di cui alla delibera della G.R. n. 197 del 20/2/2001, e successive eventuali modificazioni e integrazioni.

(...)

3. Nel rispetto dei vincoli di cui al comma precedente, l'installazione, la riconfigurazione, l'esercizio e la dismissione di impianti fissi per la telefonia mobile e di impianti fissi per comunicazioni internet / banda larga / wi-fi / wi-max deve avvenire nell'ambito dei Piani annuali presentati dai Gestori, nel rispetto delle prescrizioni che saranno di volta in volta emanate dall'Amministrazione Comunale per il corretto inserimento paesaggistico e percettivo dell'impianto nel contesto.

194 - MSP

A parziale accoglimento di questa e di altre osservazioni sul sistema insediativo storico il Capo 4.1 viene riformulato come da allegato contenuto negli "Stralci normativi del RUE"

195 - SV

A parziale accoglimento di questa e di altre osservazioni sul sistema insediativo storico il Capo 4.1 viene riformulato come da allegato contenuto negli "Stralci normativi del RUE"

196 - SV

In accoglimento dell'osservazione, si modifica l'art. 4.6.15 (testo approvato) eliminando in generale nelle schede dei contesti la soglia minima di 100 mq. di SUE (resta solo la soglia massima di 500 mq.), ed introducendo per i contesti in comune di Zola Predosa (in accoglimento di osservazione d'ufficio del comune di Zola) la soglia massima di 250 mq. per la SUE degli edifici non storici.

197 - ZP

L'articolo è stato modificato nel quadro della complessiva revisione del Capo 4.1 (vedi)

198 - UdP

Il Capo 4.1 viene riformulato come da allegato contenuto negli "Stralci normativi del RUE"

199 - ZP

A parziale accoglimento di questa e di altre osservazioni sul sistema insediativo storico il Capo 4.1 viene riformulato come da allegato contenuto negli "Stralci normativi del RUE"

200 - MSP

A parziale accoglimento di questa e di altre osservazioni sul sistema insediativo storico il Capo 4.1 viene riformulato come da allegato contenuto negli "Stralci normativi del RUE"

201 - MSP

A parziale accoglimento di questa e di altre osservazioni sul sistema insediativo storico il Capo 4.1 viene riformulato come da allegato contenuto negli "Stralci normativi del RUE"

202 - MSP

A parziale accoglimento di questa e di altre osservazioni sul sistema insediativo storico il Capo 4.1 viene riformulato come da allegato contenuto negli "Stralci normativi del RUE"

203 - MSP

A parziale accoglimento di questa e di altre osservazioni sul sistema insediativo storico il Capo 4.1 viene riformulato come da allegato contenuto negli "Stralci normativi del RUE"

204 - MSP

A parziale accoglimento di questa e di altre osservazioni sul sistema insediativo storico il Capo 4.1 viene riformulato come da allegato contenuto negli "Stralci normativi del RUE"

205 - BZ

Il comma 1 dell'art. 4.1.15 (ex 4.1.10 nel RUE adottato) viene così modificato:

1. Nei centri storici CS, nei nuclei storici NS e nei Tessuti storici TS i sono previsti in generale i seguenti tipi d'uso: a1, a2, b1, b2, b3, b4, b5, b7 (solo se collegato ad attività di vendita) b9, b10.1, b10.2, b10.3, b14.1, b15, b16, d7, e1, e2. Nelle parti non urbane ti tali ambiti è ammessa la normale attività agricola, gli usi ammessi sono a3, d5, d7, d8. Sono considerati inoltre compatibili i seguenti ulteriori usi, solo nelle Unità Edilizie ove siano già legittimamente in essere alla data di adozione delle presenti norme,oppure nell'ambito di interventi specificamente previsti dal POC: ~~b7~~, b11.1, b11.2, b12, b14.2, b15.
-

206 - MSP

A parziale accoglimento di questa e di altre osservazioni sul sistema insediativo storico il Capo 4.1 viene riformulato come da allegato contenuto negli "Stralci normativi del RUE"

207 - MSP

A parziale accoglimento di questa e di altre osservazioni sul sistema insediativo storico il Capo 4.1 viene riformulato come da allegato contenuto negli "Stralci normativi del RUE"

208 - ZP

A parziale accoglimento di questa e di altre osservazioni sul sistema insediativo storico il Capo 4.1 viene riformulato come da allegato contenuto negli "Stralci normativi del RUE"

209 - ZP

A parziale accoglimento di questa e di altre osservazioni sul sistema insediativo storico il Capo 4.1 viene riformulato come da allegato contenuto negli "Stralci normativi del RUE"

210 - UdP

A parziale accoglimento di questa e di altre osservazioni sul sistema insediativo storico il Capo 4.1 viene riformulato come da allegato contenuto negli "Stralci normativi del RUE"

211 - ZP

A parziale accoglimento di questa e di altre osservazioni sul sistema insediativo storico il Capo 4.1 viene riformulato come da allegato contenuto negli "Stralci normativi del RUE"

212 - MSP

A parziale accoglimento di questa e di altre osservazioni sul sistema insediativo storico il Capo 4.1 viene riformulato come da allegato contenuto negli "Stralci normativi del RUE"

213 - MSP

A parziale accoglimento di questa e di altre osservazioni sul sistema insediativo storico il Capo 4.1 viene riformulato come da allegato contenuto negli "Stralci normativi del RUE"

214 - MSP

A parziale accoglimento di questa e di altre osservazioni sul sistema insediativo storico il Capo 4.1 viene riformulato come da allegato contenuto negli "Stralci normativi del RUE"

215 - ZP

A parziale accoglimento di questa e di altre osservazioni sul sistema insediativo storico il Capo 4.1 viene riformulato come da allegato contenuto negli "Stralci normativi del RUE"

216 - BZ

A parziale accoglimento dell'osservazione:

All'art. 4.4.3 del RUE è inserito il comma seguente:

7. Il RUE individua le porzioni di ambiti APC.c sedi di esercizi commerciali al dettaglio di dimensioni medio-piccole (SV compresa tra 250 e 1500 mq.) e medio-grandi (SV compresa tra 1500 e 2500 mq.), distinti in alimentari e non alimentari. La relativa disciplina è definita dalle norme regionali in materia (Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, del. C.R. n.1253/99).

All'art. 6.30 del PSC è aggiunto il comma seguente:

4. Entro gli ambiti APC.c e APC.i il POC, in aggiunta alle previsioni già definite dal PSC, può definire la previsione di altre strutture di vendita alimentari M-P (con SV < 1.500 mq.) e non alimentari M-P e M-G (con SV max = 2.500 mq.) nel rispetto del POIC, delle norme sovraordinate in materia di autorizzazioni commerciali e delle altre norme regionali in materia (Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, del. C.R. n.1253/99).
-

217 – BZ

Si elimina l'uso B12 dal comma 1.

218 - MSP

All'art. 4.2.2 il comma 4 è modificato come segue:

4. Al fine di tutelare la presenza di attività di servizio alla persona entro luoghi e lungo percorsi di particolare interesse negli ambiti urbani consolidati, il RUE individua con un apposito simbolo edifici nei quali è prescritto il mantenimento al piano terra di usi commerciali, terziari e artigianali compatibili con la residenza, escludendo sempre il cambio d'uso verso quest'ultima.
-

219 - MSP

Si ritiene la proposta non accoglibile in quanto le differenze tra caratteristiche dei sub-ambiti e delle parti del territorio dell'Area bazzanese sono tali da rendere inefficace una norma sulle altezze. Molti altri parametri (indici di utilizzazione fondiaria, distanze) condizionano l'esito spaziale, e non si condivide l'esigenza di fissare in modo generale anche questo parametro. Negli IUC il numero dei piani è definito perché si tratta di interventi specifici, già oggetto di una impostazione progettuale condivisa o richiesta dal Comune.

220 . MSP

L'art. 4.2.3 comma 6, ultimo paragrafo viene così riformulato:

6. In tutti gli interventi in cui è ammessa la realizzazione di $(Su + Sa)$ di progetto = $(Su + Sa)$ esistenti, Su e Sa sia esistenti sia di progetto sono calcolate secondo quanto previsto dall'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (D.A.L n. 279/2010)., con il vincolo di conservazione delle eventuali Sa interrate e seminterrate, fatti salvi gli eventuali adeguamenti ai minimi normativi di altezza interna.
-

221 - MSP

Anche in accoglimento della riserva n.5 della Provincia, si assoggettano gli interventi negli ambiti AUC.r a inserimento nel POC.

Il comma 15 dell'art. 4.2.3 del RUE viene così riformulato:

15. Ambiti AUC.r

Interventi: MO, MS, NC, AM, RE, DR, CD

L'attuazione degli interventi è soggetto a preventivo inserimento nel POC, con applicazione dei criteri perequativi e del contributo di sostenibilità.

L'indice perequativo massimo assegnabile dal POC è $U_t = 0,20$ mq./mq. per gli ambiti AUC.r che fanno parte dei centri intermedi e $U_t = 0,15$ mq./mq. per gli ambiti AUC.r che

Il POC può operare trasferimenti di diritti edificatori al fine della acquisizione di aree per usi pubblici, trasferimento di diritti edificatori in altri sub-ambiti, apposizione di vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione di servizi e infrastrutture.

I diritti edificatori assegnati dal POC in base alle prescrizioni del presente articolo rientrano nel dimensionamento dell'offerta abitativa del PSC.

222 - ZP

Ai commi 8, 10 e 12 dell'art. 4.2.3 si inserisce tra gli Interventi il CD.

223 - ZP

Il comma 3 dell'art. 4.2.3 viene modificato come segue:

3. Livelli minimi di qualità per interventi di RE, DR e NC:
In tutti gli interventi di RE, DR e NC, oltre a quanto prescritto in generale dalle normative vigenti e dal RUE, in edifici destinati totalmente o in prevalenza ad usi residenziali devono essere conseguiti i seguenti livelli di qualità, con riferimento ai requisiti già definiti nel previgente Regolamento Edilizio dell'Area Bazzanese:
-

224 - ZP

Art. 4.2.3 I commi 2 e 12 si modificano come segue:

2. Lotto minimo per interventi di NC: SF = 500 mq. per le funzioni principali; (...)

12. Ambiti AUC.6

Dopo la scadenza della convenzione, qualora le opere di urbanizzazione e le ulteriori dotazioni-prestazioni nascenti dalle obbligazioni di convenzione siano state completate e ne sia stata verificata la regolare esecuzione, sono ammessi gli interventi edilizi di MO, MS, RE, DR, CD con Su = Su esistente.

225 - SV

L'ambito AUC.2 indicato viene ri-classificato AUC5.b. Pertanto nell'art. 4.2.3 al comma 8 viene eliminato l'intero periodo "Prescrizioni specifiche"

226 - BZ

Si correggono gli errori materiali:

12. Ambiti AUC.6

~~Dopo la scadenza della convenzione,~~ Qualora le opere di urbanizzazione siano state completate e ne sia stata verificata la regolare esecuzione, sono ammessi gli interventi edilizi di MO, MS, RE, DR, CD con Su = Su esistente. (...)

~~Dopo la scadenza della convenzione,~~ Qualora le opere di urbanizzazione siano state (...)

227 - ZP**Art. 4.2.4**

Si modifica la denominazione dell'intervento IUC-ZP1 come segue:

IUC ZP1 - Capoluogo-Rotatoria Villa Comani

228 - MSP

Art.4.2.4 – Scheda IUC MP2

- Realizzare la strada di urbanizzazione di sub-ambito e il parcheggio pubblico per la propria quota di ~~standard~~ dotazione territoriale nell'ambito di San Martino, nonché cedere tutte le aree pubbliche quale condizione per l'inizio dei lavori relativi alla costruzione dei singoli nuovi edifici residenziali.
-

229 - MSP

Art.4.2.4 – Scheda IUC MP3

- alla presentazione di documentazione fotografica attestante l'avvenuta demolizione del fabbricato con ripristino dei luoghi e la corrispondente cancellazione catastale, quali condizioni di ammissibilità della richiesta di rilascio di titolo per la costruzione dei nuovi edifici.
-

230 - MSP

Art. 4.2.4 – Scheda MP3

- a cedere al Comune, al momento della stipula della Convenzione, la striscia di terreno in adiacenza della Via San Martino, compresa fra la scuola comunale (Particella 72 del Foglio 4) e l'intersezione della Via San Martino con la Via Giuseppe Venturi, Particella 244 del Foglio 4.
-

231 - MSP

Art. 4.2.4 – Scheda MP3

- Realizzare pista ciclopeditone e illuminazione stradale pubblica nel tratto compresi fra la Via Giuseppe Venturi e la scuola comunale di materna ~~di materna~~ posta alla intersezione della Via Tedeschi con la Via San Martino, quale condizione per l'inizio dei lavori relativi ai nuovi edifici.
-

232 - MSP

Art. 4.2.4 – Scheda MP5

Obiettivi e previsioni: Obiettivo dell'intervento è assicurare la riqualificazione di una porzione di tessuto urbano attraverso il recupero di volumi esistenti dismessi e la dotazione di ~~quote di standard~~ verde e parcheggi adeguate alla particolare localizzazione del sub-ambito,

233 - MSP

Art. 4.2.4 – Scheda MP5

Prescrizioni specifiche: L'attuazione dell'intervento potrà avvenire nel rispetto dei seguenti parametri

- classe energetica dei nuovi edifici non inferiore alla classe A;
- quota di verde privato ~~ECO~~ da considerare come reperito all'interno dell'ambito ECO.

~~Corresponsione del contributo di sostenibilità come da parametri di PSC.~~

L'intervento in ambito AUC.5b è soggetto a Permesso di Costruire convenzionato che preveda da parte del soggetto attuatore quale contributo di sostenibilità, come da parametri di PSC, l'assunzione dell'impegno a: (...)

234 - MSP

Art. 4.2.4 – IUC MP6

Obiettivi e previsioni: Obiettivo del presente ~~comparto~~ sub-ambito è quello di attuare un intervento complessivo di risanamento della sponda del Torrente Landa, assicurando in tal modo una riduzione della vulnerabilità del rischio idraulico. L'intervento prevede la completa demolizione di due fabbricati (uno dei quali costruito in ampliamento rispetto alla sagoma originaria del fabbricato storico) che attualmente occupano la sponda destra del fiume e la loro ricostruzione alla maggiore distanza possibile dal corso d'acqua, al fine di liberare una fascia di rispetto che consenta di effettuare una più facile e sicura manutenzione dell'alveo e della sponda del torrente Landa.

235 - MSP

Art. 4.2.4 – IUC MP6 – Si accoglie l'osservazione inserendo la modifica indicata

236 - MSP

Art. 4.2.4 – IUC MP7 – Si accoglie l'osservazione inserendo la modifica indicata

237 - MSP

Art. 4.2.4 – IUC MP8 – Si accoglie l'osservazione inserendo la modifica indicata

238 - MSP

Art. 4.2.4 – IUC MP9 – Si accoglie l'osservazione inserendo la modifica indicata

239 - MSP

Art. 4.2.4 – IUC MP10 – Si accoglie l'osservazione inserendo le modifiche indicate

240 - MSP

Art. 4.2.4 – IUC MP11 – Si accoglie l'osservazione inserendo le modifiche indicate

241 - MSP-77

Art. 4.2.4 – IUC MP15 – Si accoglie l'osservazione inserendo le modifiche indicate

Art. 4.2.4 – IUC MP16 – Si accoglie l'osservazione inserendo la modifica indicata

Art. 4.2.4 – IUC MP17 – Si accoglie l'osservazione inserendo la modifica indicata

242 - MTV

All'art. 4.3.1 si inserisce il comma 6 seguente;

6. Nelle unità edilizie di cui al comma 5 è sempre ammesso l'incremento della SU all'interno del volume esistente, con soddisfacimento della dotazione di parcheggi pertinenziali P3, mentre possono essere monetizzate le dotazioni P1 e V, laddove non possano essere ceduti. In caso di DR, la SU realizzabile è quella ottenibile senza incremento del volume esistente. In caso di realizzazione di soppalchi, l'incremento di (Su + Sa) – all'interno del volume esistente – non può

superare il 50% di (Sue + Sae).

243 - ZP

Art. 4.4.2 – comma 1

1. Negli ambiti APS e APC sono ammessi i seguenti tipi d'uso:

b1, b2, b3, b5, b6, b12, b14.1, b14.2, b16, c1, c2, c3, c6, d5, f1, f2, f3, f4, f5, f6, f8, f10, f11.

Per quanto riguarda gli insediamenti IP, l'uso d5 è ammesso in quanto rientra nelle funzioni agricole e connesse all'agricoltura, sempre ammesse nel territorio rurale di cui gli IP fanno parte.

Art. 4.4.2. Destinazioni d'uso

1. Negli ambiti APS e APC sono ammessi i seguenti tipi d'uso:

— b1, b2, b3, b5, b6, b8, b10.3, b12, b13, b14.1, b14.2, b16, c1, c2, c3, c6, d5, f1, f2, f3, f4, f5, f6, f8, f10, f11.

Art.4.4.2

Si assegna il comma 2 all'ultimo periodo del comma 1:

2. È inoltre ammesso l'insediamento di attività di rimessaggio di camper, piccole barche, auto d'epoca e di deposito per conto terzi (...)

244 - MSP-78

Art. 4.2.4 – IUC MP11 – Si accoglie l'osservazione inserendo le modifiche indicate

245 - ZP

Art. 4.4.3 comma 2- Si aggiunge alla fine del comma la frase seguente:

L'eventuale eccedenza di Su e/o di Sa costituisce ampliamento, e potrà essere realizzata nel rispetto degli indici e dei parametri di RUE.

Si inseriscono le parole:

In caso di realizzazione di soppalchi o di solai intermedi (...)

Si sostituisce la lettera V con la lettera U

Art. 4.4.3 comma 6 - Si accoglie l'osservazione inserendo le modifiche indicate

246 - ZP

Art. 4.4.3 comma 6 - Si accoglie l'osservazione inserendo le modifiche indicate

247 - MSP

Art. 4.5.1 - Si accoglie l'osservazione inserendo le modifiche indicate

248 - ZP

Art. 4.5.1 – AN.e - Si accoglie l'osservazione inserendo le modifiche indicate

249 - MTV

Modifiche all'art. 4.6.13:

Art. 4.6.13 Depositi di materiali a cielo aperto – Installazione di strutture temporanee e precarie - interventi di movimento di terra e modifica morfologica dei corpi idrici

1. Nel territorio rurale non è ammesso in generale il deposito di merci a cielo aperto, salvo che si tratti di attività già in essere.
2. L'installazione di coperture temporanee e precarie di dimensione massima = 300 mq. è ammessa per l'imprenditore agricolo in possesso dei requisiti propri delle categorie previste dal Codice civile e dalla vigente legislazione, ed è soggetta a DAL e ad atto d'obbligo per il suo smontaggio entro termini definiti dall'imprenditore.
3. L'installazione di coperture temporanee e precarie di dimensione superiore a 300 mq. è ammessa per l'imprenditore agricolo ed è soggetta a SCIA e ad atto d'obbligo per il suo smontaggio entro termini definiti dall'imprenditore; l'ammissibilità è condizionata alla verifica delle condizioni di vincolo che non impediscono la costruzione di annessi agricoli ai sensi delle norme del PSC e di Piani sovraordinati.

250 - MSP

Art. 4.6 – Aumento di U.I. nel territorio rurale: l'aumento è riferito non soltanto agli alloggi, ma a qualsiasi unità immobiliare di funzione principale.

Il Capo 4.6 viene riformulato come da allegato contenuto negli "Stralci normativi del RUE"

251 - MSP

Il Capo 4.6 viene riformulato come da allegato contenuto negli "Stralci normativi del RUE"

252 - MSP

Il Capo 4.6 viene riformulato come da allegato contenuto negli "Stralci normativi del RUE"

253 - MSP

Il Capo 4.6 viene riformulato come da allegato contenuto negli "Stralci normativi del RUE"

254 - MSP

Il Capo 4.6 viene riformulato come da allegato contenuto negli "Stralci normativi del RUE"

255 - MSP

Il Capo 4.6 viene riformulato come da allegato contenuto negli "Stralci normativi del RUE"

Modifica all'art. 4.6.2 comma 7:

7. Categorie di intervento edilizio ammesse attraverso intervento diretto.

Sono ammessi con intervento diretto i seguenti interventi:

manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria,
restauro scientifico

restauro e risanamento conservativo

ristrutturazione edilizia

ampliamento

nuova costruzione

demolizione

cambio d'uso secondo le prescrizioni di cui al comma 3 che precede.

256 - MTV

Abitazione dell'imprenditore agricolo - Interventi di Ampliamento - AM e di Demolizione e Ricostruzione – DR (art. 4.7.3)

Non si ritiene di modificare la disciplina del RUE adottato:

6. La richiesta di permesso di costruire per interventi AM o DR per uso a3 può essere presentata esclusivamente da un Imprenditore Agricolo Professionale (IAP).

7. Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto.

8. Valgono i seguenti parametri edilizi:

Su max = 150 mq + Sa (Sa max = 60% della Su).

NP max = 2.

La Su e la Sa edificabili si intendono comprensive:

di quella esistente nell'ambito dell'unità agricola, avente tipologia originaria abitativa, anche se diversamente utilizzata;

di quella concessa in precedenza sul medesimo terreno, anche se in edifici non facenti più parte dell'unità agricola.

9. In tutti gli interventi di cui ai commi 2 - 7 la Su e la Sa possono essere distribuite in un massimo di due alloggi, purché all'interno di un unico fabbricato abitativo: un alloggio per l'imprenditore agricolo (uso a3) e uno per un familiare fino al secondo grado di parentela (uso a1). Il permesso di costruire relativo all'alloggio per il familiare è a titolo oneroso.

In caso di ricongiungimento di un familiare fino al secondo grado la Su ammessa può avere un incremento di 35 mq (oltre all'eventuale Sa nella misura massima del 60%) ed essere distribuita in un numero massimo di due alloggi.

E' ammesso un incremento massimo del 20% di tali parametri tramite presentazione di un PRA che documenti specifiche esigenze abitative legate ad allevamenti o colture richiedenti un elevato carico di manodopera. La superficie per alloggi di servizio può essere collocata in un edificio autonomo rispetto all'abitazione dell'imprenditore agricolo.

Art. 4.7.4

2. Norme di applicazione generale

Per la definizione della dimensione della SAU che stabilisce il diritto ad intervenire, il presente RUE richiede che la quota di SAU in proprietà da parte del soggetto richiedente sia almeno pari ai 2/3 della SAU complessiva; la SAU in oggetto potrà essere localizzata nei comuni dell'Associazione Area Bazzanese o in comuni limitrofi. Per le aziende

agricole part-time la SAU di proprietà deve essere il 100%.

Un incremento massimo pari al 20% delle quantità di Su indicate nella tabella seguente, per i casi di cui alle lett. a) e b), può essere assentito se adeguatamente motivato attraverso la presentazione del PRA.

Negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola AVP: Su massima edificabile = 1.500 mq;

Negli ambiti di rilievo paesaggistico ARP e negli ambiti agricoli periurbani AAP: Su massima edificabile = 750 mq;

Negli ambiti di valore naturale e ambientale AVN: Su massima edificabile = 500 mq;

H. max (altezza massima dei fabbricati) = m. 7,50.

257 - ZP

L'art. 4.6.2 comma 3 del testo adottato si modifica nei termini indicati dall'osservazione.

258 - SV

Si corregge il riferimento (errore materiale)

259 - MSP

Si corregge il riferimento (errore materiale)

260 - MSP

Art.4.6.3 – Si modifica il comma 3 nei termini indicati dall'osservazione.

Il Capo 4.6 viene riformulato come da allegato contenuto negli "Stralci normativi del RUE"

261 - MSP

Il Capo 4.6 viene riformulato come da allegato contenuto negli "Stralci normativi del RUE"

262 - ZP

Art. 4.6.3 comma 8 – in accoglimento dell'osservazione, si modifica il comma 8 nel modo seguente:

8. Nel sub-ambito di pregio paesistico-ambientale "Parco-campagna di Villa Albergati" in comune di Zola Predosa sono ammessi e seguenti usi:

- a3, d1, d3, d7, d8
- a1 limitatamente agli edifici classificati di valore storico architettonico o di pregio testimoniale, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 4.1.6 e 4.1.9.

e i seguenti tipi di intervento:

- MO, MS, CD sugli edifici esistenti, nel rispetto di quanto previsto all'art. 4.6.8
 - Interventi ammessi agli artt. 4.1.6 e 4.1.9 per gli edifici di valore storico architettonico o di pregio testimoniale,
 - La realizzazione di autorimesse pertinenziali completamente interrato: l'intervento è soggetto a permesso di costruire previo parere della CPAP e dovrà essere accompagnato da uno studio di inserimento paesaggistico.
 - I suddetti interventi si attuano con intervento edilizio diretto previo parere da parte della Soprintendenza BB.CC.AA. per le parti tutelate da Decreto Ministeriale ex D.Lgs 42/2004.
-

263 - ZP

Il Capo 4.6 viene riformulato come da allegato contenuto negli "Stralci normativi del RUE"

264 - MSP

Art.4.6.4 – Si modifica il comma 3 nei termini indicati dall'osservazione.

Il Capo 4.6 viene riformulato come da allegato contenuto negli "Stralci normativi del RUE"

265 - MSP

Art.4.6.6 – Si modifica il comma 3 nei termini indicati dall'osservazione.

Il Capo 4.6 viene riformulato come da allegato contenuto negli "Stralci normativi del RUE"

266 - MSP

Art.4.6.6 – Si modifica il comma 6 nei termini indicati dall'osservazione.

Il Capo 4.6 viene riformulato come da allegato contenuto negli "Stralci normativi del RUE"

267 - MSP

Art.4.6.6 – Si modifica il comma 6 nei termini indicati dall'osservazione.

Il Capo 4.6 viene riformulato come da allegato contenuto negli "Stralci normativi del RUE"

268 - MSP

Vedi MSP-61 (non si accoglie la proposta)

269 - MSP

Art.4.6.6 – Si modifica il comma 8 nei termini indicati dall'osservazione.

Il Capo 4.6 viene riformulato come da allegato contenuto negli "Stralci normativi del RUE"

270 - MSP

Art.4.6.6 – Si modifica il comma 8 nei termini indicati dall'osservazione.

Il Capo 4.6 viene riformulato come da allegato contenuto negli "Stralci normativi del RUE"

271 - ZP

Art.4.6.7 – Si modifica l'articolo nei termini indicati dall'osservazione.

Il Capo 4.6 viene riformulato come da allegato contenuto negli "Stralci normativi del RUE"

272 - MSP

Art.4.6.7 – Si modifica il comma 1 nei termini indicati dall'osservazione.

Il Capo 4.6 viene riformulato come da allegato contenuto negli "Stralci normativi del RUE"

273 - MSP

Art.4.6.7 – Si modifica il comma c correggendo l'errore materiale

Il Capo 4.6 viene riformulato come da allegato contenuto negli "Stralci normativi del RUE"

274 - MSP

Art.4.6.8 – Si modifica l'articolo nei termini indicati dall'osservazione.

Il Capo 4.6 viene riformulato come da allegato contenuto negli "Stralci normativi del RUE"

275 - MSP

Art.4.6.8 – Si modifica l'articolo nei termini indicati dall'osservazione.

Il Capo 4.6 viene riformulato come da allegato contenuto negli "Stralci normativi del RUE"

276 - ZP

Art.4.6.8 – Si modifica il comma 2 nei termini indicati dall'osservazione.

Il Capo 4.6 viene riformulato come da allegato contenuto negli "Stralci normativi del RUE"

277 - MSP

Art.4.6.8 – Si modifica il comma 4 nei termini indicati dall'osservazione.

Il Capo 4.6 viene riformulato come da allegato contenuto negli "Stralci normativi del RUE"

278 - MSP

Art.4.6.8 – Si modifica il comma 4 nei termini indicati dall'osservazione.

Il Capo 4.6 viene riformulato come da allegato contenuto negli "Stralci normativi del RUE"

279 - ZP

Art.4.6.8 – Si modifica il comma 5 a seguito dell'osservazione, eliminando la soglia dimensionale.

Il Capo 4.6 viene riformulato come da allegato contenuto negli "Stralci normativi del RUE"

280 - MSP

Art.4.6.8 – Si modifica il comma 7 nei termini indicati dall'osservazione.

Il Capo 4.6 viene riformulato come da allegato contenuto negli "Stralci normativi del RUE"

281 - MSP

Art.4.6.8 – Si modifica il comma 9 nei termini indicati dall'osservazione.

Il Capo 4.6 viene riformulato come da allegato contenuto negli "Stralci normativi del RUE"

282 - MSP

Art.4.6.8 – Si modifica il comma 9 nei termini indicati dall'osservazione.

Il Capo 4.6 viene riformulato come da allegato contenuto negli "Stralci normativi del RUE"

283 - ZP

Art.4.6.8 – Si modifica il comma 9 nei termini indicati dall'osservazione.

Il Capo 4.6 viene riformulato come da allegato contenuto negli "Stralci normativi del RUE"

284 - BZ

Art.4.6.9 – Si modifica l'articolo inserendo il testo indicato nell'osservazione.

Il Capo 4.6 viene riformulato come da allegato contenuto negli "Stralci normativi del RUE"

285 - CdS

Art.4.6.9 – Si modifica l'articolo inserendo il testo dell'accordo ex art.18, come indicato nell'osservazione.

286 - ZP

Anche in recepimento dell'oss.79 ZP, all'art. 3.5.7 si inserisce il seguente comma:

2 Percorso Vita "Torrente Lavino" – Parco Cavanella e collegamento tra i due percorsi via Monticino

Le aree limitrofe ai percorsi in oggetto sono caratterizzate dalla presenza di percorsi-vita.

Tali aree devono costituire risorse di sviluppo e valorizzazione fruitiva del territorio

comunale attraverso l'insediamento di usi a ciò finalizzati negli edifici esistenti, di origine storica e non. Nelle aree limitrofe a tali percorsi potranno essere insediati usi sportivi all'aria aperta senza la costruzione di nuovi manufatti; i servizi connessi a tali usi dovranno essere insediati negli edifici esistenti. In tali aree, i proprietari di almeno due ettari di terreno potranno realizzare punti di ristoro, chioschi per la vendita di bevande, servizi igienici, punti panoramici di sosta, ecc. aventi superficie coperta massima di 40 mq. da assoggettare a convenzione ventennale rinnovabile, scaduta la quale i manufatti dovranno essere rimossi. Tali interventi dovranno essere realizzati al di fuori della fascia di pertinenza fluviale. La realizzazione di eventuali parcheggi non dovrà superare la dimensione di 20 posti auto e dovrà essere eseguita con impiego di materiali semipermeabili.

287 - ZP

Art.4.6.14 – Si modifica il comma 2 inserendo il testo indicato nell'osservazione.

Il Capo 4.6 viene riformulato come da allegato contenuto negli "Stralci normativi del RUE"

288 - MTV

L'art. 4.6.14 viene integrato nel modo seguente:

(...)

- c) che siano crollati per eventi meteorologici o calamità e la richiesta di permesso di costruire per la ricostruzione sia presentata entro cinque anni dall'evento stesso.

Nei casi di cui alle lettere b) e c) la ricostruzione dovrà avvenire nell'ambito della medesima sagoma e del medesimo sedime dell'edificio preesistente; è ammessa la ricostruzione in area limitrofa di proprietà solo nel caso il fabbricato originario fosse collocato in fascia di rispetto stradale, ferroviario o di elettrodotto. Non sono ammessi cambi d'uso rispetto all'uso pre-esistente né aumenti della Su.

289 - ZP

Art.4.6.15 – Si modifica l'articolo inserendo la specifica indicata nell'osservazione.

290 - MSP

Art.4.6.15 – Si ritiene eccessivamente complessa la definizione di modalità di modulazione degli interventi per la sostenibilità per interventi con St < 1ha. Trattandosi di una norma innovativa, si propone di mantenere per una prima fase di applicazione sperimentale questa soglia minima di St.

291 - ZP

Art. 4.6.15 comma 11: vedi sotto la modifica introdotta (risposta a Monteveglio)

292 - MTV

Il comma 11 dell'art. 4.6.15 viene così modificato:

11. In tutti i contesti territoriali di cui all'art. 7.6 delle Norme del PSC, ogni intervento sul PEE non più legato all'attività agricola dovrà ~~essere ad impatto minimo zero~~ essere ad impatto minimo zero per quanto riguarda l'aumento della superficie impermeabile, comprendendo in questa voce anche le pavimentazioni esterne a qualsiasi uso destinate. E' fatta salva la realizzazione di percorsi

pedonali e posti auto necessari a soddisfare le dotazioni richieste, con impiego di materiali parzialmente drenanti, al fine di minimizzare l'impatto sull'impermeabilizzazione.

293 - ZP

Art.4.6.15 – Si modifica l'articolo inserendo le specificazioni e i chiarimenti richiesti.

Il Capo 4.6 viene riformulato come da allegato contenuto negli "Stralci normativi del RUE"

294 - ZP

Art.4.6.15 – Si modifica l'articolo inserendo le specificazioni e i chiarimenti richiesti.

Il Capo 4.6 viene riformulato come da allegato contenuto negli "Stralci normativi del RUE"

295 - ZP

Art.4.7.1 – Si modifica il comma 2 nei termini proposti dall'osservazione.

296 - ZP

Art.4.7.1 – Si modifica il comma 4 nei termini richiesti dall'osservazione: l'asservimento è richiesto anche per interventi di AM e DR.

297 - ZP

Art. 4.7.1. – Si modifica il comma 5 nei termini proposti dall'osservazione

298 - CdS

Art. 4.7.1. – Si modifica il comma 5 nei termini proposti dall'osservazione

299 - MTV

Il comma 6 dell'art. 4.7.1 viene così modificato:

6. In base alla L.R. n. 4 del 31/03/2009 per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate in azienda dagli imprenditori agricoli di cui all'Articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone oppure associati fra loro, in rapporto di connessione con le attività agricole di coltivazione, allevamento e silvicoltura, che devono rimanere prevalenti. Le superfici da destinare all'attività agriturbistica devono essere ricavate in edifici esistenti, nuove costruzioni possono essere autorizzate esclusivamente per servizi accessori. Tali superfici – comprese quelle per l'ospitalità - sono considerate beni strumentali dell'azienda agricola e quindi sono da computare all'interno delle superfici assenti in totale. ~~L'attività agriturbistica può essere dimessa ritornando all'uso agricolo originario. Gli edifici utilizzati per l'agriturismo rimangono al servizio dell'attività agricola e non vengono sottratti alla loro destinazione.~~
-

300 - MSP

Art. 4.7.2 - Vedi modifiche all'articolo (Oss.ne Ordine degli Architetti di Bologna e oss.ne MTV-18). Il ruolo consultivo della CQAP non è precluso dalla Legge regionale 15/2013, anche per compiti diversi da quelli espressamente citati dalla legge

301 - MTV

L'art.4.7.2 non vincola materiali e tipologie, ma definisce criteri generali da applicare, e possibilità per la C.Q. di esprimere diversi orientamenti e indicazioni.

Il comma 4 dell'art. 4.7.2 è modificato come segue:

4. I nuovi edifici devono essere realizzati con coperture a falde, con forma e pendenza conformi ai modelli dell'edilizia tradizionale locale (normalmente a due o a quattro falde congiungentisi nel colmo con pendenza compresa fra il 30% e il 38%), senza abbaini e con manto di copertura in laterizio (salvo diversa indicazione della C.Q.).

302 - MSP

Art. 4.7.3. – Si modifica il comma 3 nei termini proposti dall'osservazione

303 - MSP

Art. 4.7.3. – Si modifica il comma 5 nei termini proposti dall'osservazione

304 - MSP

Art. 4.7.3. – Si modifica il comma 3 nei termini proposti dall'osservazione

305 - ZP

Art. 4.7.3. – Si modifica il comma 1 lett. a) nei termini proposti dall'osservazione

306 - ZP

Art. 4.7.3. – Si modifica il comma 1 lett. b) nei termini proposti dall'osservazione

307 - CdS

Art. 4.7.3 – Il comma 3 viene così modificato:

- . La richiesta di permesso di costruire per interventi di NC può essere avanzata per:

(...)

- b. unità fondiari agricole derivate da frazionamenti intercorsi ~~tra la data precedente e~~ successivamente all'adozione del presente RUE, purché ciascuna porzione generata dal frazionamento abbia SAU non inferiore a 10 ha nel territorio di pianura (a nord della vecchia Bazzanese) e con SAU non inferiore a 5 ha nel territorio collinare e montano (a sud della vecchia Bazzanese);

308 - MTV

Il comma 3 dell'art. 4.7.3 viene così modificato:

3. La richiesta di permesso di costruire per interventi di NC può essere avanzata per:
 - a. unità fondiari agricole esistenti alla data del 30/12/1993 (con riferimento al comma 9 “requisiti della ruralità” del DL 557/93), sprovviste di fabbricati abitativi fin da tale data e che non hanno subito in seguito riduzioni della SAU;
 - b. unità fondiari agricole derivate da frazionamenti intercorsi tra la data precedente e l'adozione del presente RUE, purché ciascuna porzione generata dal frazionamento abbia SAU non inferiore a 10 ha nel territorio di pianura (a nord della vecchia

Bazzanese) e con SAU non inferiore a 5 ha nel territorio collinare e montano (a sud della vecchia Bazzanese)

309 - ZP

Art. 4.7.3. – Si modifica il comma 5 nei termini proposti dall'osservazione

310 - ZP

Art. 4.7.3. – Si modifica il comma 6 nei termini proposti dall'osservazione

311 - MSP

Art. 4.7.4. – Si modifica l'articolo nei termini proposti dall'osservazione

312 - ZP

Art. 4.7.4. – Si modifica il comma 2 nei termini proposti dall'osservazione

313 - MTV

Non si ritiene accoglibile l'osservazione.

Sul primo punto, vedi risposta all'osservazione 195.12 presentata da Confagricoltura.

Sul secondo punto, il PRA non consente di introdurre deroghe alla disciplina definita dal PSC e dal RUE, ma rappresenta una modalità di attuazione di tale disciplina (che prevede interventi ordinari e interventi soggetti a PRA nella misura massima indicata) – vedi riserve della Provincia di Bologna.

314 - ZP

Art. 4.7.4. – Si modifica il comma 3 nei termini proposti dall'osservazione

315 - ZP

Art. 4.7.4. – Si modifica il comma 2 nei termini proposti dall'osservazione

316 - MSP

Art. 4.7.5 e art. 4.7.6. – Si modificano inserendo le specifiche proposte dall'osservazione

317 - ZP

Art. 4.7.5. – Si modifica il comma 2 nei termini proposti dall'osservazione

Definizioni – art. 5.4 comma 2

318 - ZP

Art. 4.7.5. – Si modifica il comma 2 nei termini proposti dall'osservazione

Definizioni – art. 5.4 comma 2

319 - ZP

Art. 4.7.8. – Si modifica il comma 2 chiarendo la norma nei termini proposti dall'osservazione

320 - MSP

Art. 4.7.8. – Si modifica l'articolo chiarendo la norma nei termini proposti dall'osservazione

321 - ZP

Art. 4.7.11. – Si modifica il comma 2 nei termini proposti dall'osservazione

322 - MSP

Art. 5.1.3. – Si corregge il testo nei termini proposti dall'osservazione

323 - MSP

Art. 5.1.8. – Si corregge il testo della norma citando i soli riferimenti.

324 - CdS

Artt. 5.2.3 e segg. – Si integra la normativa in analogia alle disposizioni del vigente REUAB

325 - ZP

Art. 5.2.6 - Si integra la normativa in analogia alle disposizioni del vigente REUAB

326 - MSP

Art. 5.3. – Si integra il testo della norma in analogia alle disposizioni del vigente REUAB .

327 - ZP

Art. 5.3.6 - Si elimina l'articolo, anche in relazione alla L.R. 15/2013

328 – MSP

Si inserisce il testo come indicato

329 - MSP

Art. 5.3.10 – Si ritiene che la regolamentazione dei manufatti temporanei stagionali debba essere effettuata (e modificata) attraverso apposito atto tecnico-amministrativo non soggetto all'iter di approvazione del RUE

330 - MSP

Art. 5.3.10 – Si modifica il comma 3 nei termini proposti dall'osservazione

331 - ZP

AB.RUE.4 – Si correggono gli errori materiali

332 - UdP

Requisiti Tecnici

Si condivide la proposta, a seguito dell'entrata in vigore della L.R.15/2013, inserendo i Requisiti Tecnici del vigente REUAB.

333 - CR

Req. 3.6 – vedi UdP-4

334 - UdP

Req. 7.2 Si modifica il requisito nei termini proposti dall'osservazione

335 - CR

Si modifica il req. 7.2 nei termini proposti dall'osservazione

336 - CR

Si modifica il req. 7.2 nei termini proposti dall'osservazione

337 - CR

Si modifica il req. 7.2 correggendo l'errore materiale

338 - CR

Si modifica il req. 7.2.2 correggendo l'errore materiale

339 - CR

Si modifica nei termini proposti dall'osservazione

340 - CR

Si modifica il req. 3.10 nei termini proposti dall'osservazione

341 - CR

Si modifica il req. 3.10.1 nei termini proposti dall'osservazione

342 - CR

Si modifica il req. 3.10.1 nei termini proposti dall'osservazione

343 – UdP

Si corregge l'errore materiale completato l'allegato 1 alle Norme
